

Cass. pen. Sez. III, (ud. 27-11-2007) 14-01-2008, n. 1823

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

W.Y., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la Sentenza della Corte di Appello di Milano del 22 novembre 2006;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 22 novembre 2006, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Milano in data 23 aprile 2004, ha confermato la dichiarazione di responsabilità di W.Y. in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., commi 1 e 2, nonchè L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8, e D.Lgs. n. 206 del 1998, art. 12, comma 5, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e tempi diversi, sfruttato o comunque favorito la prostituzione e la permanenza di Y.X.L. nel territorio dello Stato, e concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta osanni 2, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.400,00, di multa.

2. Ha argomentato la Corte milanese che la prova dello sfruttamento della prostituzione emergeva dalle dichiarazioni del Maresciallo dei Carabinieri che aveva eseguito le indagini e da quelle dei

testi che avevano riferito che si erano recati nell'appartamento dove erano presenti due donne: la più anziana, che si identificava nella W., che si occupava sempre delle questioni economiche e percepiva i pagamenti, la più giovane che forniva massaggi nonché prestazioni sessuali, 3. Ha proposto ricorso la W.Y. deducendo i seguenti motivi.

4. 1 Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b, c, d, ed e, in relazione con gli artt. 192, 514 e 603 c.p.p., nonché D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, per erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme penali processuali a pena di inutilizzabilità, per la mancata assunzione di una prova decisiva e per mancanza o contraddittorietà di motivazione, deducendo che la Y.X.L. non si trovava clandestina nel territorio italiano, ma era in attesa del permesso di soggiorno, ricevuto successivamente nell'anno 2003 e che a tal uopo doveva essere sentita la Y. presente in udienza in sede appello; inoltre, che la norma della quale si contestava la violazione riguardava soltanto l'impiego in attività lavorativa di soggetti non muniti di permesso di soggiorno.

4.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché mancanza e manifesta illogicità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., per avere comminato una pena eccessiva e sproporzionata, ben al di sopra della soglia prevista per la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

5.1 Il primo motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

La Corte di Milano ha accertato, con motivazione esente da vizi logici, che la Y. all'epoca, e cioè nel 2002, non aveva il permesso di soggiorno che le sarebbe stato rilasciato l'anno successivo.

Il Tribunale, e tale decisione, convergente sulla responsabilità costituisce un unico apparato argomentativo con quella della Corte territoriale, aveva anche precisato che la Y. si trovava in Italia in condizioni di clandestinità, priva di documenti, e che senza l'aiuto della W., che le aveva fornito l'alloggio e il necessario per esercitare l'attività di massaggi e prestazioni sessuali, non avrebbe avuto alcun mezzo di sostentamento.

L'imputata invece afferma che la Y. non era clandestina, ma solo in attesa del permesso di soggiorno e che la deposizione della stessa avrebbe potuto provare ciò.

Tale affermazione è contraria alle argomentazioni dei giudici di merito fondate su dati di fatto processuali e, in particolare, sulla comunicazione della Questura di Milano secondo cui la Y.X.L. era sconosciuta e sull'accertamento della polizia giudiziaria che la stessa era clandestina e senza documenti.

Nè si può ritenere che la deposizione, richiesta in appello, della stessa Y. circa il rilascio successivo del permesso di soggiorno potesse essere necessaria ai fini di escludere il fatto, in quanto l'imputata non ha esibito al giudice d'appello alcuna documentazione dalla quale desumere che la Y., prima del rilascio del permesso di soggiorno, avvenuto asseritamente soltanto nel 2003, avesse diritto, al momento dell'accertamento dei fatti, a una permanenza prolungata.

Diritto che può essere riconosciuto solo con la prova dell'ingresso nel territorio dello Stato con un titolo idoneo alla permanenza prolungata e con la richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 2 T.U.; cioè per lo svolgimento di lavoro o di altre attività consentita. (Cass. sez. 6, 16 dicembre 2004, n. 9233).

Alla mancanza di tale prova, che necessariamente deve essere documentale, non poteva sopperire la chiesta prova testimoniale.

Neppure si può ritenere, come prospetta la ricorrente, che l'ipotesi immaginata dal legislatore faccia riferimento solo all'impiego in attività lavorativa di soggetti non muniti di permesso di soggiorno, sfruttandone la minore capacità contrattuale, sia perchè come detto non risulta che, al momento dell'accertamento dei fatti, la Y. avesse diritto ad una permanenza prolungata, sia perchè il fine di trarre profitto riguarda qualsiasi utilizzazione in attività illecita di stranieri e lo sfruttamento della prostituzione è una tipica attività illecita.

5.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel rideterminare la pena, dopo la concessione delle attenuanti generiche, per la incensuratezza della W. e per il rilievo che la condotta della stessa è durata pochi mesi, ha considerato come pena base quella di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1200,00, di multa, prossima al minimo edittale previsto per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8, e ha applicato in misura vicina al minimo la continuazione sia in relazione alla cosiddetta continuazione interna che in relazione alla continuazione con il reato di cui al capo B, riducendo anche l'aumento per la continuazione.

Pertanto, la determinazione della pena in concreto non è avvenuta in modo irragionevole.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento.

Poi, in relazione alla sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e al fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la ricorrente è tenuta anche al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, per le ragioni di inammissibilità, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008

MASSIMA

Nel reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, previsto dall'art. 12, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998, il fine di trarre un ingiusto profitto non riguarda soltanto l'impiego dello straniero in attività lavorativa, ma riguarda anche qualsiasi utilizzazione dello stesso in attività illecita. (Fattispecie relativa a ingiusto profitto derivante dallo sfruttamento della prostituzione di immigrata clandestina).